



Alla c.a. Grossetana Conglomerati Scarl
e p.c.

Settore regionale Autorizzazioni Uniche Ambientali
ARPAT, Dipartimento di Grosseto

Azienda USL Toscana sud-est, Dipartimento della
prevenzione di Grosseto

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art.58. Richiesta di parere in merito alla installazione di un nuovo bruciatore presso l'impianto sito in Loc. Rugginosa Vecchia, nel Comune di Grosseto, gestito da Grossetana Conglomerati Scarl. Nota di risposta.

Con con nota del 23.09.2022 (prot. n. 363605) la proponente Grossetana Conglomerati Scarl ha richiesto al Settore VIA-VAS scrivente parere in merito all'applicabilità delle procedure di VIA, in merito ad una modifica da apportare al bruciatore dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi dell'installazione situata in Loc. Rugginosa Vecchia, nel Comune di Grosseto, allegando la relativa documentazione;

L'impianto della Grossetana Conglomerati Scarl:

- opera la produzione di conglomerati bituminosi attraverso il recupero dei rifiuti (fresato di asfalto); ai fini della normativa VIA, rientra tra quelli di cui alla lettera z.b) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, e come tale è stato oggetto di procedimento di verifica di assoggettabilità, conclusosi con esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni (determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 2212 del 05.06.2009). Le modifiche apportate all'impianto successivamente al suddetto provvedimento di verifica sono state giudicate non sostanziali dal Settore scrivente (note prot. n. 53492 del 31.01.2018 e n. 340516 del 28.06.2018);
- è in possesso di AUA, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con determinazione dirigenziale n. 2971 del 02.10.2014, come da ultimo aggiornata con decreto regionale n. 6321 del 07.04.2022.

Le modifiche richieste con la citata nota del 23.9.2022 sono relative:

- alla trasformazione dell'attuale sistema di alimentazione a metano in un bruciatore del tipo misto gas/olio combustibile (*bi-fuel*);
- all'installazione di un nuovo serbatoio adibito allo stoccaggio dell'olio combustibile BTZ; tale serbatoio, di tipo verticale, avrà una volumetria pari a 50 mc.

Restano invariati il camino di scarico in atmosfera ed il relativo filtro a maniche.

La motivazione della modifica è legata all'incremento dei prezzi del gas metano a causa della crisi russo-ucraina e risiede nella imminente modifica unilaterale del contratto di fornitura da parte dell'attuale distributore e conseguente necessità di reperire nuovi fornitori a costi compatibili per la continuità dell'attività. Il proponente in merito specifica: *“Senza tale passaggio, con tali costi di approvvigionamento del metano, la produzione diventerebbe completamente antieconomica e porterebbe alla chiusura dell'attività. [...] Si ribadisce che la richiesta deriva dalla necessità di affrontare un'emergenza di carattere generale relativa al mercato energetico. Pertanto, la modifica proposta avrà carattere transitorio e sarà reversibile, nel momento in cui la situazione*



generale relativa a disponibilità/costi della risorsa gas ritornerà ad essere quella precedente alla crisi, o comunque sostenibile da parte dell'azienda".

In allegato alla richiesta di parere è stata inviata dal proponente una nota tecnica e ad alcuni allegati citati nella stessa.

Con nota di questo Settore del 05.10.2022 (prot. n. 378733), è stato richiesto ad ARPAT ed Azienda USL un contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza circa la modifica proposta rispetto all'assetto impiantistico attuale, con particolare riferimento all'utilizzo in impianto del combustibile BTZ, al posto del gas metano, ed alle relative conseguenze in termini di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria e quindi di salute pubblica.

Con nota di questo Settore del 27.10.2022 (prot. n. 409523), è stato richiesto al proponente di integrare la documentazione secondo quanto richiesto da Arpat con nota del 25.10.2022 (prot. n. 405730); il proponente con nota del 10.11.2022 (prot. n. 428931) ha trasmesso la documentazione richiesta.

ARPAT, con il contributo del 23.12.2022 (prot. n. 501056) sulla documentazione integrativa, fa presente che:

"[...] Valutazione delle integrazioni

Nelle integrazioni presentate il proponente ha presentato il Quadro Emissivo attualmente Autorizzato e sotto riportato.

TABELLA 1 - Quadro riassuntivo delle emissioni, Valori limite e prescrizioni

Sigla	Origine	Portata Nm ³ /h	Sezione m ²	Velocità m/s	Temp. °C	Altezza m	Imp. Abbatt.	Valori limite			Periodicità monitoraggio
								Inquinante	mg/Nm ³	soglia rilevanza g/h	
E1	conglomerati bituminosi	29718	0,95	12	104	15	filtro a maniche	Polveri	10	0,5	Annuale Annuale Annuale Annuale
								NOx	360		
								IPA	0,1		
								COT	100		

Quadro emissivo Attualmente Autorizzato (VLE riferiti ad un tenore di Ossigeno del 17%)

Sono stati poi riportati i Flussi di massa degli inquinanti in emissione calcolati sia partendo dai VLE presenti in autorizzazione sia considerando le concentrazioni dei vari inquinanti dedotti dagli autocontrolli (2016- 20121), ed è stato quindi prodotto il seguente Quadro Emissivo Completo

Sigla	Origine	Portata Nm ³ /h	Sezione m ²	Velocità m/s	Temp. °C	Altezza m	Impianto di abbattimento	Valori limite				Valori misurati stato attuale (2016-2021)		Periodicità monitoraggio
								Inquinante	Concentraz. mg/Nm ³	Flusso di massa su VLE g/h	Soglia rilevanza g/h	Concentraz. mg/Nm ³	Flusso di massa su conc. mis. g/h	
E1	Congl. bituminosi	32.477	0,95	14	83	15	Filtro a maniche	Polveri	10	324,78	100	6,8	258,9	Annuale
								NOx	360	11691,90	2.000	67,8	1.443	Annuale
								IPA	0,1	3,25	0,5	0,039	0,8	Annuale
								COT	100	3247,75	4.000	28,1	768	Annuale

Fig. 2 Quadro Emissivo Completo di flussi di massa

Il proponente, seguendo quanto richiesto da ARPAT, ha stimato il flusso di massa di SOx attraverso un approccio metodologico condivisibile. Ha poi ritenuto plausibile applicare un fattore di riduzione dell'80% ai



valori stimati per via teorica. Pertanto nel quadro emissivo di progetto, per il parametro SOx sono stati riportati i seguenti valori VLE di concentrazione e flusso di massa:

- 720 g/h - 22,17 mg/Nm³

E' stato osservato che la concentrazione stimata risulta ampiamente inferiore al VLE previsto dal PRQA (400 mg/Nm³) per il parametro Ossidi di Zolfo per la specifica tipologia di impianti (nell'Allegato 2 al PRQA Parte seconda; paragrafo 9).

Infine sono stati stimati anche gli NOx ed è stato presentato il nuovo Quadro emissivo, di seguito riportato.

Sigla	Origine	Portata Nm ³ /h	Sezione m ²	Velocità m/s	Temp. °C	Altezza m	Impianto di abbattimento	Valori limite				Valori stimati stato modificato		Periodicità monitoraggio
								Inquinante	Concentraz. mg/Nm ³	Flusso di massa su VLE g/h	Soglia rilevanza g/h	Concentraz. mg/Nm ³	Flusso di massa g/h	
E1	Congl. bituminosi	32.477	0,95	14	83	15	Filtro a maniche	Polveri	10	324,78	100			Annuale
								NOx	360	11691,90	2.000	67,8	1443	Annuale
								SOx	400	12991,00	2.000	22,17	720	Annuale
								IPA	0,1	3,25	0,5			Annuale
								COT	100	3247,75	4.000			Annuale

Fif.3 Quadro emissivo nuovo

Il proponente, dopo le stime effettuate, ha verificato, come richiesto da Arpat, che il rateo emissivo massimo dell'impianto per SOx+NOx non venisse superato (rateo emissivo massimo di impianto: 4 volte il valore della soglia di rilevanza espressa in flusso di massa = 8 kg/h). Poiché i flussi di massa stimati per SOx e NOx nell'assetto modificato sono risultati pari rispettivamente a **720 g/h e 1443 g/h** e la loro somma espressa in kg/h è risulta pari a **2,163 kg/h**, non è stato necessario l'utilizzo di modelli di dispersione per la verifica degli impatti nel nuovo assetto impiantistico, in quanto non risulta superato il rateo emissivo di Impianto.

Il proponente ha poi verificato se la modifica proposta sia sostanziale o non sostanziale. Ha considerato che il flusso di massa "autorizzato" per NOx risulta pari a 1.443 g/h, e considerando che la somma dei flussi di massa di NOx e SOx stimati per lo stato modificato risulta pari a 2.163 g/h, non vi è un incremento "> 50% rispetto al valore di flusso di massa autorizzato", pertanto la modifica proposta non risulta sostanziale secondo quanto dispone il cap. 2, dell'Allegato 2 del PRQA della Regione Toscana .

Considerazioni conclusive

Viste le valutazioni oggettive prodotte e sopra riportate, visto che è stato valutato correttamente che non risulta necessario ricorrere a modelli di dispersione degli inquinanti in emissione per la verifica degli impatti nel nuovo assetto impiantistico e verificato, con le stime effettuate, che la modifica proposta non risulta essere sostanziale, si propone per l'esclusione dalla Verifica di Via della modifica impiantistica richiesta. ”.

L' Azienda USL – Toscana Sud Est, con il contributo del 21.10.2022 (Prot. n. 401932) fa presente che *non ha osservazioni ostative al procedimento di cui all'oggetto, ma ritiene opportuno l'attuazione dei programmi di monitoraggio proposti a pag. 9 della relazione tecnica [...].*

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;



- la l.r.22/2015;

dato atto che la modifica richiesta afferisce alle difficoltà di approvvigionare l'impianto in oggetto di gas metano, in conseguenza del notevole aumento del prezzo di mercato di tale combustibile, dovuto alla crisi russo-ucraina;

visto che la sostituzione del combustibile con BTZ determina una modifica del quadro emissivo, ma che il proponente non prevede deroghe ai valori limite previsti dalla parte quinta del d.lgs.152/2006 e dal vigente Piano regionale della qualità dell'aria, con riferimento al nuovo combustibile;

vista la nota della Commissione Europea Ares(2022)3004765-13/04/2022 afferente alle possibili deroghe temporanee di breve periodo alla normativa ambientale comunitaria, nel settore energetico, in seguito alle criticità determinate dalla crisi russo-ucraina, nonché la relativa nota del Ministero della Transizione Ecologica del 29.4.2022 (protocollo regionale 190635 del 10.5.2022).

Dalla nota del MITE emerge che eventuali deroghe al previsto regime autorizzativo AIA, limitatamente alle BATc, devono essere temporanee, oggetto di un programma di controlli e rese trasparenti.

La nota della Commissione Europea si riferisce agli impianti di combustione IPPC ed ai medi impianti di combustione: per quanto riguarda le relative Direttive IED e MCPD, il passaggio ad un diverso combustibile, comportante incremento delle emissioni polveri, ossidi di azoto e di zolfo (che richiede deroghe ai valori limite) deve essere eccezionale e temporaneo.

Ai fini della direttiva VIA, la suddetta nota rileva che la modifica al combustibile d'impianto è sostanziale o meno in funzione delle specifiche caratteristiche del progetto di modifica, della scala (alle dimensioni) delle opere previste e della significatività del possibile impatto sull'ambiente. Se il progetto di modifica non comporta lavori di costruzione o opere specifiche sul territorio o nel paesaggio, la modifica consistente nella variazione del combustibile non rientra nella definizione di progetto della direttiva VIA. La modifica ad un impianto esistente è sostanziale ai fini della direttiva VIA soltanto se, per natura e dimensioni, presenta possibili effetti ambientali simili a quelli determinati dal progetto dell'intero impianto;

vista la nota n.147896 del 25.11.2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica risponde a specifico interpello della Regione Lombardia, ai sensi dell'art.3 septies del d.lgs.152/2006 (gestione delle richieste per l'utilizzo di combustibili alternativi al gas naturale in impianti di combustione eserciti presso siti industriali e artigianali conseguenti all'eccezionale situazione su disponibilità e condizioni di mercato). La modifica del combustibile che alimenta un impianto deve essere valutata dall'Autorità competente tenendo conto: dei limiti emissivi previsti dalla norma o dal Piano della qualità dell'aria; se comporta l'aumento della capacità produttiva; se determina nuova produzione di energia elettrica a fini commerciali; se l'impianto ha usufruito di benefici per l'alimentazione a gas naturale; temporaneità dell'impiego del BTZ in sostituzione del gas naturale; sistemi di abbattimento, monitoraggio e controllo previsti; trasparenza delle decisioni assunte dalla Autorità competente. Per quanto riguarda gli aspetti specifici afferenti alla normativa VIA, la risposta ad interpello rileva quanto segue:

“Procedure di VIA. La “non sostanzialità” delle modifiche ai fini dell'esercizio in linea di principio potrebbe non bastare per configurare una “non sostanzialità” ai fini VIA, in particolare se connessa all'impatto delle fasi di cantiere, a modifiche dell'impatto paesaggistico o agli effetti secondari sul traffico veicolare. Peraltro, per la procedibilità della istanza di autorizzazione all'esercizio è generalmente sufficiente che il gestore, effettuate le sue valutazioni e, dimostrato che l'intervento non è sostanziale ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, attesti di aver verificato che l'intervento non è sostanziale neppure ai fini VIA, ferma restando la facoltà della autorità competente VIA a sindacare la correttezza di tale verifica.”;



visto che la richiesta in esame prevede il passaggio dal metano al combustibile BTZ e che quindi determina un aumento delle emissioni per alcuni inquinanti e nuovi inquinanti emessi, ma non prevede deroghe ai limiti emissivi di legge e di piano, con riferimento al nuovo combustibile scelto;

dato atto che tali limiti sono stati individuati nel sopraripartito contributo di ARPAT;

si ritiene che la modifica prevista non sia sostanziale ai fini VIA, nel rispetto del quadro di riferimento delineato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Ambiente, come descritto in precedenza. A tal proposito:

- il proponente si deve uniformare alle indicazioni dei contributi tecnici di ARPAT (per quanto attiene ai limiti emissivi) e della USL (per quanto attiene al monitoraggio), riportati in premessa al presente parere; i dati di monitoraggio devono essere inviati anche ad ARPAT ed USL;
- l'alimentazione a BTZ sia reversibile e temporanea, limitata al periodo di crisi del mercato del gas, al momento dovuto alla crisi russo-ucraina;
- sia previsto un sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovute al nuovo bruciatore.

Si raccomanda al proponente di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste tenendo conto di quanto riportato nella scheda di sicurezza del combustibile. Si raccomanda inoltre di verificare e monitorare la tenuta del serbatoio in cui sarà conservato il BTZ. Sono fatte salve le disposizioni antincendio e le relative competenze del Comando dei Vigili del Fuoco.

Il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti autorizzativi, nel sopra citato Atto di esclusione da VIA (determinazione dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 2212 del 05.06.2009).

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione potrà essere fatto riferimento a:

- Paola Magrini (tel. 055 4382707, email: paola.magrini@regione.toscana.it);
- Lorenzo Galeotti (tel 055 4384384, e-mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it).

Distinti saluti.

la Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG/PM



Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica e Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.